

CAMERA DEI DEPUTATI N.

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato Vincenzo DE LUCA

Nuova disciplina del reato di oltraggio ad un pubblico ufficiale

Presentata il 7 febbraio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si collega immediatamente ai noti fatti di cronaca che ci hanno riportato il triste, ed ennesimo avvenimento delittuoso che ha visto coinvolto un esponente delle forze dell'ordine, un servitore dello Stato, l'ispettore capo di polizia Filippo Raciti, il quale in servizio per ordine pubblico allo stadio di Catania è stato colpito e comunque, dopo aver ricevuto il colpo che gli e' poi risultato fatale, ha continuato nel suo lavoro.

Il Governo ha già in esame provvedimenti urgenti per garantire forme ulteriori di sicurezza imponendo ad esempio porte chiuse negli stadi che non garantiranno la sicurezza; la canalizzazione delle tifoserie che si recano in trasferta; diffide cautelari per tutti quei tifosi che saranno ritenuti

pericolosi ed altre forme di controllo e documentazione.

Tuttavia ciò che emerge forte in questi momenti è una esigenza, istituzionale e sociologica, di maggiore tutela e riconoscimento per le forze dell'ordine impegnate costantemente nella tutela dei cittadini, in particolare in quei momenti di notevole rilevanza sociale rappresentati **dalle emergenze indotte da eventi critici di massa**, di cui quegli sportivi sono un momento esemplificativo emblematico. In particolare in tali precisi lassi temporali, e nell'esercizio di funzioni specifiche di tutela dell'ordine pubblico, assume una precipua valenza la necessità ed opportunità di tutelare l'onore ed il prestigio, e in ogni suo aspetto la figura istituzionale del pubblico ufficiale impegnato in gravosi compiti,

CAMERA DEI DEPUTATI N.

resi più impellenti dalla peculiarità delle circostanze contestuali.

In particolare mi riferisco alla tutela che il nostro codice penale assegnava con l'art. 341, ed in maniera specifica, al pubblico ufficiale che, impegnato nell'esercizio delle sue funzioni, fosse offeso nell'onore ed il prestigio. L'articolo che prevedeva il relativo delitto, forse perché norma ritenuta anacronistica, è stato abrogato dall'art. 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, determinando così la riconduzione delle relative condotte delittuose – anche a danno di un pubblico ufficiale – ai più generali delitti di ingiuria (art. 594 cod. pen.) e di minaccia (art. 612 cod. pen.) solo aggravati dalla qualità della persona offesa (art. 61 n. 10 cod. pen.). Con la limitazione, peraltro, che in tutte queste ipotesi residuali la procedibilità è subordinata alla querela.

La proposta odierna vuole ristabilire, seppure con stretto riferimento a fenomeni ed eventi specifici, la necessità ed opportunità di tutela di un bene giuridico fondamentale, che sia di rilievo nel comune sentire sociale, e cioè la difesa del pubblico ufficiale impegnato in

peculiari e difficili momenti di gestione delle emergenze indotte da eventi critici di massa, difesa non solo da violenze e minacce, o resistenze (fenomeni tutt'ora regolati dal codice penale), ma dello stesso *prestigio*, bene forse preliminare e propedeutico alle altre figure, e di tutela dello stesso Stato. La presente proposta di legge quindi, con la quale si mira a reintrodurre nel sistema di tutela penale, anche se limitata a precisi contesti operativi, la tutela dell'onore e del prestigio del pubblico ufficiale, intende aggiungere un comma all'art. 594 del codice penale che appunto preveda una specificità – del bene ivi protetto – in ragione del soggetto leso e del contesto operativo. Essa mira a questo duplice obiettivo di garantire una tutela ampia del pubblico ufficiale, e che il fatto sia perseguibile di ufficio.

CAMERA DEI DEPUTATI N.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Nuova disciplina del reato di oltraggio ad un pubblico ufficiale).

1. Dopo il comma 3 dell'art. 594 c.p., sono aggiunti i seguenti:

<< 3-bis. La pena è della reclusione da sei mesi a due anni, e si procede d'ufficio, se l'offesa è commessa contro un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni in occasione di attività operative svolte in emergenze indotte da eventi critici di massa.

3-ter. La pena di cui al comma 3 bis è della reclusione da uno a tre anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.>>